



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

### **SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO SULL'UTILIZZO PARZIALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021**

Il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, le Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale e la RSU


#### **PREMESSO E CONSIDERATO**

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, le norme pertinenti alla contrattazione;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" in particolare l'art. 23;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni centrali 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e, in particolare gli articoli: 7 (Contrattazione integrativa: soggetti, livelli e materie), 8 (Contrattazione integrativa: tempi e procedure), 76 (Costituzione Fondo risorse decentrate), 77 (Utilizzo Fondo risorse decentrate);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2015, recante approvazione del Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- il decreto del Direttore Generale pro tempore dell'Agenzia per la coesione territoriale in data 15 ottobre 2015 recante il *Regolamento degli Uffici di seconda fascia dell'Agenzia per la Coesione Territoriale*;
- il decreto del Direttore Generale pro tempore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 163/2018 di approvazione del vigente Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 2021 con il quale al Dott. Paolo Esposito è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale per la durata di un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021;
- il decreto del Direttore Generale n. 118/2021 in data 19 maggio 2021, recante la costituzione della delegazione datoriale incaricata di stipulare gli accordi integrativi, per il personale appartenente alle Aree funzionali sia per il personale con qualifica dirigenziale;

- il decreto del Direttore Generale n. 21/2021, allegato al presente accordo (all.1), munito del parere favorevole in ordine alla compatibilità economico-finanziaria della contrattazione integrativa concernente il Fondo Risorse Decentrate 2021 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa, reso dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 2 febbraio 2021 e la relativa tabella recante le voci analitiche di costituzione del fondo risorse decentrate 2021 con evidenza delle poste finanziarie secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 76 del CCNL Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018;
- l'ipotesi di accordo del 24.3.2021 concernente la definizione dei criteri per l'utilizzo parziale del Fondo Risorse Decentrate 2021

### PRESO ATTO

- che il Collegio dei revisori, in sede di certificazione della compatibilità della contrattazione integrativa sopra menzionata per l'utilizzo parziale del Fondo Risorse Decentrate per il personale delle Aree funzionali dell'Agenzia, per l'anno 2021, con i vincoli di bilancio nonché con quelli posti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 40bis del D.lgs. n. 165/2001, intervenuta in data 4 maggio 2021, ha rilevato che:
  - *quanto ai profili economico-finanziari, constatato che le risorse FRD 2021 destinate alla citata procedura, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo 165/2001, risultano adeguate ad offrire copertura all'accordo, attesta che l'ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli di bilancio;*
  - *"per quanto concerne i profili di compatibilità con il quadro normativo e contrattuale vigente, il Collegio dei Revisori invita l'Amministrazione a sottoporre alle OO.SS. una soluzione da integrare nell'ambito dell'ipotesi di accordo in esame, che non sia in contrasto con le pertinenti prescrizioni del CCNL espressamente volte a consentire la partecipazione alle predette procedure di progressione anche al personale in assegnazione temporanea. Sotto tale profilo, pertanto, il Collegio rileva che il parere che esprime risulta condizionato all'inserimento della predetta prescrizione nel corpo dell'accordo."*
- che in data 7 giugno 2021 si sono svolti i lavori del tavolo tecnico paritetico convocato per l'esame congiunto delle osservazioni formulate dall'Organo di controllo, ai fini del loro recepimento nell'ipotesi di accordo del 24 marzo 2021;
- Tanto premesso, le Parti concordano di apportare le integrazioni richieste dal Collegio dei revisori per consentire la partecipazione alle procedure di progressione economica anche al personale in assegnazione temporanea, inserendo le seguenti modifiche al punto 1 dell'Accordo:
  - Per quanto concerne il personale comandato presso altre Amministrazioni e per quello posto temporaneamente in posizione di fuori ruolo per l'espletamento di altri incarichi, la valutazione conseguita potrà essere presa in considerazione, conformemente alle vigenti norme di legge e di contratto, solamente se la medesima scaturisca da un sistema di valutazione della performance ~~corrispondente, nei parametri e nei criteri, a quello vigente presso l'Agenzia per la coesione territoriale~~ adottato ai sensi dell'art. 7 comma 1, e secondo gli ambiti definiti dagli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*
- eliminazione del seguente periodo:** *la valutazione su almeno due anni dei tre costituisce presupposto per la progressione economica.*



## Progressioni economiche all'interno delle aree

E' destinata la quota di € 124.556,19 =(al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'IRAP), a valere sulla parte fissa del Fondo Risorse Decentrate anno 2021, per finanziare una procedura selettiva per gli sviluppi economici all'interno delle Aree di cui all'articolo 17 del CCNL 2006-2009, da riservare ai dipendenti di ruolo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, inquadrati nell'Area seconda e terza, anche in posizione di comando, assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni, in fuori ruolo, nella misura massima del 50% del personale avente diritto, presente alla data del 1.1.2021 in ciascuna area e posizione economica, nel limite delle risorse finanziarie individuate nel presente accordo.

Le progressioni economiche orizzontali avranno decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2021.

L'avviso di selezione sarà pubblicato sulla Intranet dell'Amministrazione e contestualmente inviato a mezzo di e-mail a tutto il personale inquadrato nelle Aree seconda e terza, cui viene dato un tempo minimo di 10 giorni per procedere alla presentazione delle domande di partecipazione. L'amministrazione provvederà, altresì, a notificare l'avviso di selezione al personale in posizione di comando o assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni, in posizione di fuori ruolo, in aspettativa e a quello assente a qualunque titolo.

### REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Concorrono alla selezione per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale alla data del 1° gennaio 2021, compresi i dipendenti collocati in posizione di fuori ruolo per espletare altri incarichi, in posizione di comando o assegnazione temporanea presso altra Pubblica Amministrazione, in servizio alla data di pubblicazione del bando, con un'anzianità di servizio di almeno due anni riconosciuta nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre, calcolata alla data del 31.12.2020. I partecipanti alla suddetta procedura dovranno comunque risultare in servizio alla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze.


Il personale comandato presso altra Amministrazione che consegua la posizione economica superiore, cessa automaticamente dalla posizione di comando o decade dal beneficio acquisito salvo che il comando sia di natura obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per quanto riguarda il personale in *part time*, sulla base della decisione della Corte di Giustizia CE 7/2/91 (causa 189/99), i criteri di computo dell'anzianità di servizio, devono essere parificati a quelli dei lavoratori *full time* ai fini della progressione economica di carriera, in quanto il computo in termini ridotti (c.d. riproporzionamento) costituirebbe "discriminazione indiretta".

Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale che nel biennio precedente all'indizione dell'avviso di selezione sia incorso in sanzioni disciplinari superiori ad un giorno di sospensione dal servizio e in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

### SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI

Il numero delle unità interessate agli sviluppi economici è di 65 unità, secondo i contingenti numerici di fascia economica di seguito specificati:



FASCIA ECONOMICA	percentuale 50% degli aventi diritto	CONTINGENTI NUMERICI DI FASCIA
<b>AREA TERZA</b>		
da F6 a F7	6,00	6
da F5 a F6	11,00	11
da F4 a F5	2,50	2
da F3 a F4	1,00	1
da F2 a F3	6,00	6
da F1 a F2	11,00	11
		37
<b>AREA SECONDA</b>		
da F5 a F6	1,50	1
da F4 a F5	19,00	19
da F3 a F4	7,50	7
da F2 a F3	0,50	1
da F1 a F2	0,00	0
		28
	<b>66,00</b>	<b>65</b>

L'attribuzione delle progressioni orizzontali avverrà attraverso la predisposizione di una graduatoria suddivisa per ciascuna Area di inquadramento, realizzata a seguito della valutazione dei dipendenti aventi diritto.

Per i passaggi all'interno dell'Area di inquadramento sono utilizzati i seguenti indicatori di selezione:

- 1) Qualità delle prestazioni individuali - peso 30/90
- 2) Esperienza lavorativa acquisita - peso 30/90
- 3) Titoli culturali e professionali - peso 30/90

Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato (all.2), corredate del documento di identità datato e firmato, dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno di scadenza indicato nel bando della procedura con le seguenti modalità:

-a mano, tramite consegna all'ufficio protocollo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 9:00/13:00, previo apposito appuntamento con gli addetti dell'Ufficio medesimo;

-a mezzo PEC all'indirizzo [dg.ufficio2@pec.agenziacoesione.gov.it](mailto:dg.ufficio2@pec.agenziacoesione.gov.it);

-tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: Agenzia per la Coesione Territoriale- Ufficio 2 staff "Organizzazione, bilancio, personale" - Via Sicilia 162/c 00187 ROMA.

Per le domande spedite per mezzo di raccomandata a/r farà fede la data apposta dal servizio postale; per le domande spedite a mezzo PEC farà fede la data di invio registrata dal sistema.

Non si terrà conto delle domande di partecipazione spedite o presentate oltre il termine previsto ovvero con modalità diverse da quelle indicate.

Nella domanda devono essere indicate le generalità, i recapiti ed ogni altra dichiarazione prevista

nello schema. In particolare, si richiama l'attenzione sulla dichiarazione dei titoli di cui si richiede la valutazione, che devono essere tutti posseduti alla data del 1° gennaio 2021 e devono essere indicati in modo completo e dettagliato, onde consentire le verifiche delle dichiarazioni rese.

Per i titoli non presenti nel fascicolo del dipendente custodito dall'Ufficio 2 di staff, si ritiene necessaria l'allegazione in copia fotostatica autenticata.

La domanda e l'elenco dei titoli sono compilati dal candidato sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Con l'invio della domanda il candidato esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al D.Lvo 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii..

A norma del vigente CCNL non saranno ammessi alle procedure di valutazione i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall' art. 62 (Codice disciplinare) del CCNL del 12 febbraio 2018 - rimprovero verbale o scritto o multa di importo pari a 4 ore di retribuzione - ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

In relazione ai criteri di valutazione nella domanda occorre dichiarare:

#### 1. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (max 30/90)

Misurata dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance" vigente negli anni 2018-2019-2020. Valore massimo 150 punti rapportati al valore percentuale di **30/90**:

anno 2018.....

anno 2019.....

anno 2020 .....


Per la misurazione del punteggio finale, comprensivo di due numeri decimali, si dovrà fare riferimento alla seguente formula di calcolo:

$30 : 150 = x : \text{alla somma dei punteggi che il lavoratore ha ottenuto negli anno 2018-2019-2020}$

Conseguentemente

$$x = \frac{30 * \text{somma dei punteggi nei tre anni (2018/20)}}{150}$$

Per quanto concerne il personale comandato presso altre Amministrazioni e per quello posto temporaneamente in posizione di fuori ruolo per l'espletamento di altri incarichi, la valutazione conseguita potrà essere presa in considerazione, conformemente alle vigenti norme di legge e di Contratto, solamente se la medesima scaturisca da un sistema di valutazione della *performance* adottato ai sensi dell'art. 7 comma 1, e secondo gli ambiti definiti dagli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nel caso di valutazione elaborata ai sensi della suddetta normativa, il punteggio attribuito dall'amministrazione presso la quale è svolto il servizio sarà riparametrato sulla scala utilizzata per la valutazione della *performance* presso l'Agenzia.



## 2. ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (max 30/90)

### 2.1 ANZIANITA' COMPLESSIVA DI SERVIZIO- Max 15 punti (0,50 per ogni anno di ruolo nella P.A. o presso Enti/Organismi pubblici).

Anzianità di servizio nella PA o presso Enti/Organismi Pubblici, espressa in anni e mesi completi di servizio, maturati alla data del 1° gennaio 2021. Occorre dichiarare gli anni ed i mesi completi di servizio in ruolo maturati dalla data di ingresso (decorrenza economica) nella P.A., evidenziando eventuali periodi di interruzione del computo dell'effettivo servizio (es. aspettativa senza assegni per motivi personali o di studio, aspettativa per incarico dirigenziale ex art. 19, comma 6, ecc.) che verranno sottratti dal calcolo.

Per il calcolo del punteggio dell'anzianità complessiva di servizio si applica la seguente regola di carattere generale: le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui al CCNL integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri sottoscritto in data 16 maggio 2001 e agli articoli 40, 41 e 42 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

Per i dipendenti provenienti da processi di mobilità, o comunque da altre pubbliche amministrazioni, si considerano anche gli anni di servizio svolti presso gli enti di provenienza, solo se di ruolo.

### 2.2 ESPERIENZA PROFESSIONALE – Max 15 punti

- 3 punti per ogni anno di servizio svolto presso l'Agenzia per la coesione territoriale nella posizione economica in godimento.

- 1 punto per ogni anno di servizio svolto in Amministrazioni Pubbliche diverse dall'Agenzia per la coesione territoriale o in posizione di fuori ruolo.

Circa il punteggio attinente alla voce "esperienza professionale" si considera la data di decorrenza economica acquisita nella posizione economica in godimento: per il calcolo del punteggio si applica la medesima regola di carattere generale esposta nel punto 2.1): le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui al CCNL integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri sottoscritto in data 16 maggio 2001 e agli articoli 40, 41 e 42 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

## 3. TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI (max 30/90)

### 3.1 TITOLO DI STUDIO PIU' ELEVATO- Max 27 punti

secondo lo schema seguente:



TITOLI DI STUDIO, CULTURALI PROFESSIONALI	AREA II	AREA III
Diploma di istruzione secondaria di primo grado	10	
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4 anni)	20	15
Diploma di laurea triennale	21	18
Diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento		24
Corso di perfezionamento universitario		(+1)
Master universitario di I livello		(+1)
Seconda laurea, specializzazione, Master universitario II livello		(+2)
Dottorato di ricerca		(+3)

Sono valutabili solo i titoli aventi valore legale e conseguiti in istituti statali, parificati o riconosciuti dallo Stato.

### 3.2 ALTRI TITOLI PROFESSIONALI (max 3 punti)

Abilitazioni all'esercizio della professione - **2 punti**

Iscrizioni ad albi o elenchi di professionisti riconosciuti dallo Stato (ad es. Revisori legali, Revisori Società Cooperative) - **1 punto**.

A parità di punteggio tra due candidati, si applicano i seguenti criteri di preferenza:


- esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza;
- esperienza di servizio nell'area di appartenenza o qualifica equiparata;
- conseguimento del più alto punteggio dato dalla somma delle valutazioni nel triennio 2018-2020;
- esperienza di servizio complessiva;
- maggiore età anagrafica.

### COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE

La Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia, costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina, preferibilmente selezionata nell'ambito di personale non avente titolo a partecipare alla procedura di progressione economica.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente, ovvero possono essere attribuite ad un componente della stessa Commissione.

La Commissione valuterà i titoli posseduti dai dipendenti concorrenti alla progressione sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri elencati nel bando.



Completate le operazioni di valutazione dei titoli, la documentazione completa verrà trasmessa al Dirigente dell'Ufficio 2 di staff per la verifica della veridicità delle dichiarazioni dei candidati in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili; eventuali dichiarazioni mendaci, oltre alle responsabilità penali e disciplinari del caso, saranno causa di esclusione e comunque di decadenza dai benefici ad esse eventualmente conseguenti.

Terminate le operazioni di verifica, le graduatorie saranno approvate con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale e saranno pubblicate, con valore di notifica nei riguardi del personale, sul sito Intranet dell'Amministrazione. La fascia retributiva immediatamente superiore sarà attribuita ai dipendenti selezionati con decorrenza 1° gennaio 2021.


L'attribuzione della fascia economica superiore al personale titolare di assegno *ad personam* riassorbibile comporterà la contestuale riduzione del predetto assegno in misura corrispondente al miglioramento economico conseguito.

Al fine di dare seguito alle procedure per le progressioni economiche del personale dell'Agenzia per la coesione territoriale entro il primo semestre dell'anno in corso, l'Amministrazione si impegna a concludere l'iter valutativo del personale medesimo entro il mese di giugno 2021.

I criteri individuati nel presente regolamento per le progressioni economiche per il Personale dell'Agenzia per la coesione territoriale, si intenderanno validi anche per le successive procedure di progressione dell'anno 2022.

Roma, 14 giugno 2021


LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP CGIL SOTTOSCRIVE DA REMOTO

CISL FP



UIL PA SOTTOSCRIVE DA REMOTO

CONFSAL UNSA SOTTOSCRIVE DA REMOTO

FLP SOTTOSCRIVE DA REMOTO....

CONFINTESA SOTTOSCRIVE DA REMOTO

RSU SOTTOSCRIVE DA.....

REMOTO A MAGGIORANZA